



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 668 del 09/07/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 569 del 12/07/2019

I Direzione "Affari Generali – Legali e del Personale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di complessivi giorni 7 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 4094.

IL RESPONSABILE DEL DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N. 80 del 11/02/2019)

VISTA l'istanza del 04/07/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 21340/19, trasmessa tramite Archiflow al P.A. n.4476/19 del 04/07/2019, con la quale il dipendente, la cui matricola è indicata in oggetto, con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, di prosecuzione fino al 31/10/2019, ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 15/07/2019 al 13/08/2019 per complessivi giorni 7, per assistere la madre, convivente, portatrice di grave handicap, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di luglio giorni: 15,16,18,23 e 25;

mese di agosto giorni: 12 e 13;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta del Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana;

VISTO il Verbale medico del 14/12/2013 dell'ASL di Messina, approvato dall'INPS, agli atti dell'Ufficio, dal quale risulta il riconoscimento della situazione di gravità dell' handicap della madre;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 160 del 26/02/2016, con la quale il dipendente con matricola indicata in oggetto è stato autorizzato in via definitiva ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere la madre;

CONSIDERATO che il dipendente è l'unico figlio convivente con la madre ed è l'unico referente per l'assistenza del proprio genitore disabile;

CHE il dipendente e la madre sono residenti allo stesso indirizzo, come da dichiarazione del dipendente allegata all'istanza sopraccitata;

VISTO il Decreto Sindacale n. 106 del 21/06/2019 di autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale LL.RR. 24/2000 – 21/2003, in scadenza il 30/06/2019, fino al 31/10/2019;

CONSIDERATO che l'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente, la cui matricola è indicata in oggetto, è disciplinato dalla Determinazione Dirigenziale n. 523 del 02/07/2019, con prestazioni lavorative nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, per 6 ore giornaliere, per complessive 18 ore settimanali, in luogo delle 22 ore settimanali previste dall'art. 4 del Vigente Regolamento dell'orario di servizio e di lavoro;

LETTO l'art. 4 commi 2 e 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5 dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che, al punto 6, tra l'altro, il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21.02.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica che al punto 3, lettera b, chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art.33 della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri

eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, nel caso di malattia del dipendente, l'Ufficio provvederà ad interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, con atto scritto, al fine di consentire, in tempo utile, al Servizio "Gestione economica del personale", di porre in essere gli atti consequenziali di competenza;

CHE, nel caso di interruzione della fruizione del congedo de quo per malattia, il dipendente dovrà presentare una nuova istanza, per la fruizione del residuo periodo di congedo;

CONSIDERATO che il dipendente con matricola indicata in oggetto ha già usufruito di giorni 414 di congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, sommando i 414 giorni ai 7 richiesti, il dipendente totalizzerà giorni 421 di congedo straordinario retribuito, salvo conguaglio a seguito verifiche effettuate dall'Ufficio;

CHE il congedo straordinario retribuito non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

CHE, nel rapporto di lavoro part-time, la durata complessiva di due anni deve essere riproporzionata;

CHE, pertanto, la domanda del dipendente può essere accolta per la durata massima di giorni 438 anziché anni 2, nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l' Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO in premessa, che qui si intende espressamente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, la cui matricola è indicata in oggetto, con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale ex LL.RR. nn. 24/2000 – 21/2003, di prosecuzione fino al 31/10/2019, ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 15/07/2019 al 13/08/2019, per complessivi giorni 7, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n°19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come da prospetto seguente:

mese di luglio giorni 15,16,18, 23 e 25;

mese di agosto giorni: 12 e 13;

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di giorni 438 di congedo straordinario retribuito, i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente, la cui matricola è indicata in oggetto, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni: 22, 29 luglio 2019 e 19 agosto 2019;

CHE l'eventuale mancato rientro nella suddetta giornata determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario straordinario;

Al Segretario Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio e Centro Copie"

Al Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana;

Al Dirigente della II Direzione "Affari Finanziari e Tributari" - Servizio "Gestione economica del Personale" per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.80 del 11/02/2019)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N.80 del 11/02/2019)